

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 629-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE REBECCHINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1972

---

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni  
autonome per l'anno finanziario 1972

---

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1973

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame rappresenta un vero e proprio provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato, necessario — sul piano tecnico-contabile — per adeguare le previsioni iniziali allo svolgimento concreto della gestione finanziaria.

Ciò si verifica per un numero rilevante di stanziamenti come dimostrano i capitoli di bilancio coinvolti nell'operazione, in conseguenza di avvenimenti riguardanti la vita del Paese, non prevedibili quando la Ragioneria Generale dello Stato, venti mesi or sono, e, poi, il Consiglio dei Ministri, un anno fa, hanno formulato e sottoposto all'approvazione del Parlamento il bilancio per l'esercizio 1972.

Le variazioni che vengono presentate all'approvazione del Senato sono l'espressione contabile delle ripercussioni sul bilancio dello Stato di fenomeni economici e sociali maturati nel corso dell'anno passato, per i quali è necessario modificare gli stanziamenti con variazioni in aumento, o in diminuzione, delle previsioni originarie.

Le modifiche appaiono più rilevanti nel settore dell'uscita, in quanto riguardano un ammontare globale di variazioni di circa 348 miliardi, rispetto al settore dell'entrata dove l'assestamento globale è di circa un miliardo.

Le variazioni interessano tutti i Dicasteri, in misura più o meno accentuata.

Rilievo assume, tra le diminuzioni della spesa, quella per il Ministero del tesoro che è pari a circa il 77 per cento del totale delle variazioni negative e si riferisce, in specie, a riduzione di stanziamenti, per interessi passivi e rimborso prestiti, derivante dal mancato ricorso al mercato finanziario per interventi straordinari e spese in conto capitale.

Infatti, le previsioni originarie del bilancio 1972 sono state formulate per la copertura non solo delle quote interessi e delle quote capitali, connesse con i mutui già contratti, ma anche di quelle quote relative a mutui che si prevedeva di stipulare nel corso dell'esercizio 1972.

La mancata contrazione, per cause diverse; di alcuni mutui in programma, ha dunque determinato la esigenza di sottoporre al nostro esame le diminuzioni degli stanziamenti inizialmente previsti.

Certo tutto ciò non può essere considerato un fatto positivo, anche se necessario, stante soprattutto la crisi riguardante ogni settore della vita economica maggiormente nel corso del 1972 e che, pertanto, avrebbe richiesto, più che mai in tale periodo, un ancor più incisivo intervento da parte dello Stato nel settore degli investimenti pubblici anche per contribuire al rilancio dell'attività produttiva del Paese.

In realtà, il verificato utilizzo delle economie nelle spese per interessi e per rimborso prestiti che è servito per finanziare spese correnti, è conseguenza di fatti che spesso hanno origine in carenze organizzative dell'apparato amministrativo e burocratico dello Stato.

A questo proposito, nel corso del dibattito in Commissione è stato rilevato che in molte Amministrazioni sono aumentati i compensi speciali al personale. Il fatto, che non è certo esaltante, rientra nella generale lievitazione delle retribuzioni e non, come si è affermato da alcuni, in una deliberata volontà del Governo di favorire posizioni di privilegio burocratico.

L'elevato numero di capitoli di bilancio concernenti l'assestamento di cui al presente disegno di legge, è una ulteriore riprova della necessità ed urgenza di porre allo studio una diversa formulazione del bilancio dello Stato che, strettamente connesso con un preciso programma economico, possa indicare le linee dell'intervento pubblico nei vari settori di competenza.

In tal modo si potrà meglio conseguire una puntuale finalizzazione della spesa pubblica, a monte della quale va impostato un preciso piano finanziario che tenga conto di tutte le risorse disponibili, ed un programma economico, in cui si sostanzia la volontà politica dello Stato per il superamento degli squilibri esistenti; determinando le condizioni per ricordare il Bilancio alla programmazione.

In tale quadro, sul piano contabile, l'insieme dei capitoli potrebbe essere distribuito

in maniera meno analitica e direi quasi puntigliosa rispetto all'attuale bilancio di competenza.

Ciò premesso, un esame delle variazioni proposte consente di illustrare sinteticamente i motivi principali che le hanno determinate.

Molte di tali variazioni sono vivamente attese, dato che interessano i dipendenti dello Stato per i quali esse sono il presupposto contabile per l'erogazione di quei miglioramenti ottenuti a conclusione di accordi sindacali raggiunti nel corso del 1972, e dato che interessano spese da cui dipende l'attuazione di piani e programmi giunti a definizione durante lo scorso anno.

Per quanto riguarda il personale, sono particolarmente interessati alle variazioni di bilancio le vaste categorie degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, del personale militare, del personale finanziario e di quello straordinario delle Poste, per citare solo i principali settori dell'Amministrazione.

Vi sono inoltre maggiori assegnazioni di spesa per l'attuazione della Riforma tributaria, tra cui particolare rilievo assumono gli oneri per l'azione di divulgazione del nuovo sistema fiscale, per l'organizzazione e gestione di corsi informativi per i contribuenti, nonchè per i corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale finanziario adibito a più complessi compiti conseguenti all'introduzione delle nuove tecniche di cui alla riforma.

Sempre per l'organizzazione dei servizi tributari, appare quasi raddoppiata, ed opportunamente, l'assegnazione per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico e di altre attrezzature occorrenti per il funzionamento dei servizi meccanografici e dell'anagrafe tributaria centrale.

Un maggiore assestamento hanno richiesto gli stanziamenti del Dicastero della Difesa, assestamento che si è tradotto per circa 14 miliardi di lire in un maggiore apporto del Tesoro in relazione a determinate occorrenze di carattere eccezionale, oltre ad una serie di variazioni compensative (circa 53 miliardi) operate nell'ambito della dotazione globale del medesimo stato di previsione; per cui si raggiunge un assestamento

complessivo di circa 67 miliardi per tale Dicastero.

A proposito di questo stato di previsione, corre l'obbligo di ricordare che da alcuni, nel dibattito in Commissione, è stata negativamente messa in luce la variazione in aumento della spesa per manovre militari cui fa riscontro la diminuzione di quella per gli indennizzi derivanti dalle servitù militari, questione che in talune regioni provocherebbe gravi problemi.

In realtà, per quanto concerne tali variazioni compensative, esse si ricollegano alla necessità di adeguare le previsioni ai programmi in atto, nonchè ad una diversa ripartizione dei fondi in rapporto alle esigenze dei vari servizi, secondo i programmi predisposti dagli Stati Maggiori.

Riprendendo il discorso su un piano più strettamente tecnico-amministrativo, occorre rilevare che con il provvedimento in esame vengono anche istituiti nuovi capitoli, viene prevista la soppressione di alcuni capitoli aggiunti e si modificano talune denominazioni.

L'istituzione di nuovi capitoli scaturisce dalla necessità di far fronte ad esigenze non prevedibili all'atto della formulazione delle previsioni di bilancio in quanto maturate solo in epoca successiva.

Analogo discorso può farsi per le modifiche di denominazione, generalmente intese ad adeguare le possibilità di spesa alle sopravvenute esigenze.

Anche se in sede di predisposizione del bilancio di previsione non è certo possibile conoscere i fenomeni futuri che avranno ripercussione su di esso, è necessario che in avvenire sia limitata al massimo, in sede di assestamento, l'istituzione di nuovi capitoli, che non rappresenta certo un elemento di grande efficienza degli organi preposti alla formulazione delle proposte di stanziamento.

In tale contesto amministrativo, occorre altresì rilevare che alcune variazioni comportano aumenti che raggiungono un volume superiore a quello delle dotazioni inizialmente iscritte in bilancio anche se trattasi di casi limitati e ben circoscritti, per i quali l'esigenza di variare la dotazione di bilancio va riferita a particolari situazioni de-

terminatesi nel corso della gestione nell'apparato statale. Per il superamento di tali situazioni si utilizzano le possibilità di copertura consentite dal presente provvedimento di variazione.

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 1° dicembre 1972, ma non è stato approvato entro il successivo 31 dicembre stesso anno, termine di scadenza dell'esercizio finanziario cui il provvedimento stesso si riferisce.

Pertanto, poichè ai termini dell'articolo 274 del regolamento di contabilità generale dello Stato, « nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto », al fine di consentire l'utilizzazione, da parte delle Amministrazioni interessate, si rende necessario integrare l'articolato del disegno di legge con un emendamento consistente in un articolo aggiuntivo che autorizzi l'assunzione di impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima sugli stanziamenti da essa recati.

Necessaria, dunque, l'approvazione del Parlamento per il provvedimento di variazione

al bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1972, onde fronteggiare quelle spese di personale e di organizzazione dell'apparato statale, per la cui erogazione già esiste un preciso impegno dei Dicasteri competenti.

Certo, esso rappresenta un provvedimento quasi a sanatoria della gestione contabile del 1972.

Pertanto, anche per evitare il ripetersi di consistenti provvedimenti di assestamento a chiusura degli esercizi futuri, va rilevata la necessità e l'urgenza di una revisione dei criteri con cui viene formulato il bilancio preventivo, che sia espressione delle realtà economiche ed istituzionali nel cui ambito opera lo Stato nonchè delle linee direttrici di un preciso piano economico che sostanzi la volontà politica degli organi responsabili per il superamento degli squilibri esistenti onde realizzare in concreto l'ipotesi di equilibrio tra risorse e loro impiego, cui deve tendere appunto la programmazione economica.

REBECCHINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DEL TESORO

## Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.

## Art. 2.

L'importo massimo delle anticipazioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1972, n. 54, che il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972, è elevato a lire 612.613.585.700.

## Art. 3.

L'importo delle somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1972, n. 54, è aumentato della somma di lire 1.586.225.300 che viene iscritta al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

## Art. 4.

Le somme dovute all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio numero 1191/69 del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DEL TESORO

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e numero 1192/69, anche in data 26 giugno 1969, riguardante le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle Aziende ferroviarie, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, ammontano complessivamente a lire 179.603.389.300.

In detto importo sono considerati gli stanziamenti indicati dagli articoli 16 e 17 della legge 11 marzo 1972, n. 54, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972, nonché la somma di lire 13.647 milioni, di cui al capitolo n. 113 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per lo stesso anno finanziario 1972.

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62 della legge 11 marzo 1972, n. 54, è aumentata di lire 1.250 milioni.

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa di lire 125 milioni, lire 552 milioni e di lire 41.265.269.000 di cui all'articolo 88 della legge 11 marzo 1972, n. 54, sono stabilite, rispettivamente, in lire 141.500.000, in lire 403.000.000 ed in lire 74.351.719.000.

L'importo di lire 41.265.269.000 di cui all'articolo 90 della citata legge n. 54 è stabilito in lire 74.351.719.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 5.

*Identico.*

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DELLA SANITA

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 128 della legge 11 marzo 1972, n. 54, è aumentata di lire 6.000 milioni.

VARIAZIONI ALL' ENTRATA

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art. 9.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

VARIAZIONI AI BILANCI  
DI AZIENDE AUTONOME

Art. 10.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DELLA SANITA

Art. 7.

*Identico.*

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Art. 8.

*Identico.*

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art. 9.

*Identico.*

VARIAZIONI AI BILANCI  
DI AZIENDE AUTONOME

Art. 10.

*Identico.*

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

l'oltremare, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 11.

Alle spese di cui al capitolo n. 1055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

---

**N.B. — Le tabelle annesse al disegno di legge — alle quali la Commissione non propone modificazioni — sono pubblicate nello stampato n. 629.**